

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Art. 55

(Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2 le parole <<individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Corpo forestale regionale sono attribuite>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.>>.